

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1627

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SACCONI, GENTILE, NOVI, MORRA, PICCONE, STRACQUADANIO, BURANI PROCACCINI, D'ALÌ, GRILLO, DI BARTOLOMEO, PICCIONI, GIRFATTI, TOMASSINI, IZZO, PITTELLI, VENTUCCI, AMATO, CAMBER, ASCIUTTI, GHIGO, BONFRISCO, CANTONI, CENTARO, VIZZINI, COSTA, STERPA, PASTORE, NESSA, POSSA, MAURO, MASSIDDA, GIULIANO, VICECONTE, PALMA, CARRARA, SCARPA BONAZZA BUORA, FAZZONE, SCOTTI, ZANETTIN, MARINI Giulio, BIANCONI, ANTONIONE, GUZZANTI, COLLI, MALAN, BIONDI, SCARABOSIO, VEGAS, ALBERTI CASELLATI, COMINCIOLI e PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2007

Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario, premi e incentivi, liberalità e contratti aziendali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene norme di natura fiscale in materia di redditi di lavoro derivanti da attività prestate in esecuzione di accordi sindacali integrativi o aventi natura premiale o di straordinario.

Si propone che l'importo complessivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello sui quali si applica la decontribuzione in base al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, venga elevato, prevedendo che esso non possa superare il 4 per cento anziché l'attuale livello del 3 per cento della retribuzione percepita in ciascun anno solare.

Quanto agli importi erogati a titolo di straordinari, la legislazione attualmente prevede per queste somme il pagamento dei contributi sulla base imponibile oltre ad una maggiorazione dei contributi stessi del 5 per cento per tutte le aziende con più di quindici dipendenti, che per le aziende industriali superiori ai quindici dipendenti è elevata al 10 per cento per la parte eccedente le quarantaquattro ore, ovvero al quindici per cento indipendentemente dal numero dei lavoratori oltre le quarantotto ore settimanali. Il disegno di legge, abroga tali disposizioni e propone che i redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale siano assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indica-

tore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.

Si prevede infine che non concorrano a formare reddito, sia ai fini fiscali sia a quelli retributivi, le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta ad euro 313,22, elevando quindi il precedente limite fissato in 500.000 lire dall'articolo 51, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Tutte queste disposizioni sono rivolte ad incentivare sotto il profilo fiscale quelle componenti variabili del salario che concorrono ad incrementare la produttività del lavoro e la flessibilità organizzativa dell'impresa. In questo modo i salari possono crescere oltre l'inflazione programmata ove si colleghino alla maggiore produttività e così non determinano l'aumento del costo del lavoro per unità di prodotto. Tutto ciò comporta lo sviluppo di relazioni industriali cooperative nella dimensione aziendale in quanto le parti condividono obiettivi ed equa ripartizione dei benefici che ne possono derivare. Appare infatti necessario superare un modello conflittuale rigido e centralizzato che impedisce maggiori salari e maggiore produttività nel nome di una innaturale lettura classista dei rapporti di produzione. Il lavoro oggi non si realizza in termini seriali sulla base di ordini gerarchicamente impartiti, ma richiede il creativo e responsabile apporto di ciascuno alla redditività dell'impresa. Di conseguenza esso merita una remunerazione migliore che questa disciplina fiscale può incoraggiare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.

2. I commi 18 e 19 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «tre per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per cento».

4. All'articolo 51, comma 2, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 313,22».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa

corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.